



Decreto Dirigenziale n. 111 del 28/06/2013

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 6 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - CE -

Oggetto dell'Atto:

DLGS 152/2006 ART 208 - DINIEGO DELLA AUTORIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO RIFIUTI NON PERICOLOSI - DITTA ECOPLUS SPA CON SEDE LEGALE IN NAPOLI AL CORSO LUCCI 45 E IMPIANTO UBICATO IN GRICIGNANO DI AVERSA (CE) ZONA ASI LOC CESINA

IL DIRIGENTE

Premesso che

- a. il DLgs n.152/2006 e s.m.i. detta norme in materia ambientale;
- b. l'art.208 del citato D.Lgs. 152/2006 disciplina l'autorizzazione unica alla realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- c. la ditta ECOPLUS spa, legalmente rappresentata da Roberto Cercola, nato a Losanna (CH) il 25.10.1979, con sede legale in Napoli al corso A.Lucci 45, iscritta alla CCIAA di Napoli al n.823632 del REA, CF e P.IVA n.03548890619, ha presentato allo scrivente Settore, in data 22.06.2011, istanza acquisita agli atti d'ufficio al prot.n.0491606, volta ad ottenere l'autorizzazione, ai sensi dell'art.208 del DLgs.152/2006, per un impianto di gestione rifiuti non pericolosi sito nel Comune di Gricignano di Aversa (CE) zona ASI loc. Cesina, su un'area di mq.10.561 ca, censita al N.C.T. del suddetto Comune al foglio 3, p.lla 581;
- d. il Settore con nota n.prot.0524389 del 05.07.2011 e sollecito n.prot.0021793 del 11.01.2012, richiedeva documentazione integrativa istruttoria, che la ditta depositava in data 15.02.2012 al prot.n.0116785.

Visto

l'istanza della citata società, la documentazione pervenuta a corredo della stessa, nonché quella prodotta successivamente;

Preso atto che

- a. la Commissione Tecnica Istruttoria di Caserta nella seduta del 07.03.2012, ha ritenuto che l'istanza potesse essere valutata dalla Conferenza di Servizi, previo il deposito di documentazione integrativa;
- b. il Settore con nota n.prot.0181773 del 08.03.2012 richiedeva le integrazioni risultanti dalla CTI;
- c. la ditta con nota acquisita agli atti d'ufficio al prot.n.0282359 del 12.04.2012 chiedeva una proroga per il deposito della predetta documentazione integrativa;
- d. la ditta in data 26.04.2012 depositava parte della documentazione richiesta acquisita agli atti d'ufficio al prot.n.0320204, che provvedeva ad integrare in data 07.05.2012 al prot.n.0343489 e in data 21.06.2012 al prot.n.0477685;
- e. il Settore, sulla scorta della documentazione depositata dalla ditta, ha indetto e convocato la Conferenza di Servizi prevista dal DLgs.152/06 per il giorno 09.10.2012;

Considerato che

- a. nella seduta del 09.10.2012, atteso che la ditta ha attivato presso il Servizio VIA e Vas del Settore Tutela dell'Ambiente di Napoli la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, la CdS veniva sospesa ai sensi dell'art.14 ter co.4 della L.241/90, in attesa della acquisizione del provvedimento di compatibilità ambientale;
- b. Il Settore Tutela dell'Ambiente di Napoli Settore con nota prot.n.0815312 del 07.11.2012 ha trasmesso il DD.n.447 del 25.10.2012, per cui il Settore convocava la CdS per il prosieguo per il giorno 18.12.2012, differita su richiesta dell'ARPAC al 21.01.2013;
- c. Nella seduta di CdS del 21.01.2013:
 - c.1:l'ARPAC e l'ASL hanno fatto pervenire il proprio parere di competenza FAVOREVOLE con prescrizioni;
 - c.2:l'ASI ha fatto pervenire una nota con la quale ha comunicato che la ditta non è convenzionata con l'Ente;
 - c.3:il Comune di Gricignano, ha espresso parere NON FAVOREVOLE dal punto di vista urbanistico, facendo acquisire agli atti l'Ordinanza prot. n. 4719 del 11/07/2011 avente ad oggetto "Divieto di Eseguire i Lavori" relativamente al Permesso di Costruire n. 55 del 01/07/2010. Inoltre ha ribadito che l'istruttoria tecnica sul progetto presentato ha avuto esito non favorevole in materia urbanistica tenuto conto di quanto di seguito riportato:
 - che resta valido, ancor oggi, il provvedimento di divieto all'esecuzione dei lavori connessi al permesso di costruire n. 55 del 01.07.2010;
 - che non può essere autorizzato alcun intervento di modifica dello stato di fatto, se non quello eventualmente teso alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi;
 - che l'area di intervento è assolutamente carente di opere di urbanizzazione primaria idonee a consentire l'installazione di impianti di tipo industriale (collettori fognari, pubblica illuminazione, fornitura idrica);

- che le strade a servizio del lotto di terreno non appaiono dimensionalmente idonee a sopportare l'aggravio di traffico pesante connesso all'attività dell'impianto;
 - che l'attività è da inserire in zona industriale ASI, e quindi facente parte di un complesso industriale più ampio, è necessario acquisire idonea documentazione tecnica per poter valutare il suo utilizzo, in maniera autonoma (frazionamento e creazione di un impianto produttivo) ma comunque in relazione agli altri insediamenti previsti nella medesima area, così da poter correttamente giudicare l'impatto con il territorio dal punto di vista del carico urbanistico presente nella area di insediamento;
 - che appare necessario, infatti, conoscere il numero e le tipologie di attività previste in località Cesina secondo la pianificazione ASI in quanto rientra nei poteri del Comune controllare, rilevare, obiettare i Decreti autorizzativi ASI che restano condizione necessaria, ma non sufficiente, all'edificazione;
 - che l'istruttoria tecnica sul progetto presentato ha avuto esito non favorevole in quanto non è possibile riscontrare la conformità delle opere progettate in relazione alle norme del PRG efficaci per l'agglomerato Aversa Nord, così come espresse nella Normativa di Attuazione del piano ASI;
 - che l'approvazione definitiva del progetto comunque resta subordinata alla sottoscrizione della convenzione con il consorzio ASI di Caserta, ma che questa non abilita alla edificazione in quanto il parere definitivo resta nelle competenze dell'ufficio tecnico comunale;
- c.4: la Provincia ha espresso parere NON FAVOREVOLE all'approvazione del progetto.
- d. la CdS, ritenuto che il parere urbanistico NON FAVOREVOLE del Comune di Gricignano di Aversa risulta propedeutico e quindi prevalente, ha espresso parere negativo relativamente alla approvazione del progetto presentato dalla ditta;
- e. nelle more la ditta ha proposto ricorso al TAR Campania avverso il verbale della CdS del 21.01.2013.

Ritenuto che

non è possibile accogliere, per i motivi su esposti, l'istanza della ECOPLUS SPA

Visti

- il DD.n.09 del 20.04.2011;
- la Legge n.241/1990 e s.m.i.;
- il DLgs n.152/2006;
- la delibera di GRC n.1411 del 27.07.2007;
- il verbale della CdS del 21.01.2013;

Alla stregua dell'istruttoria effettuata e del parere favorevole del RUP che ha proposto l'adozione del presente atto

D E C R E T A

- 1) **Ritenere** la premessa parte integrante del presente provvedimento.
- 2) **Prendere Atto** degli esiti della Conferenza di Servizi del 21.01.2013, uniformandosi ad essi.
- 3) **Denegare** alla ditta ECOPLUS SpA l'autorizzazione per la realizzazione e gestione di un impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti non, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006, sito nel Comune di Gricignano di Aversa (CE) zona ASI loc. Cesina, su un'area di mq.10.561 ca, censita al N.C.T. del suddetto Comune al foglio 3, p.lla 581;
- 4) **Notificare** il presente provvedimento alla Ditta ECOPLUS SpA;
- 5) **Inviarne** copia al Sindaco del Comune di Gricignano di Aversa, all'ASL CE Ambito 1, all'ASI di Caserta, all'ARPAC Dipartimento Provinciale di Caserta, alla Provincia di Caserta per quanto di competenza;
- 6) **Inoltrarlo**, infine, all'AGC Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento e P.C., alla Segreteria di Giunta, al Settore B.U.R.C. per la pubblicazione;
- 7) **Avverso** il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

Dott.ssa Fragassi Maria Flora